

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia  
(Sezione Prima)

N. 00362/2008 REG.SEN.

N. 00709/2001 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 709 del 2001, proposto da: Siap Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Piccaglia e Ezio Trampus, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Coroneo 31/2;

**contro**

Azienda Per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", rappresentata e difesa dall'avv. Vittorina Colo', con domicilio eletto presso la stessa, in Pordenone, c/o A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale";

";

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale di Ispezione, Prescrizione e Disposizioni dd. 30.10.2001, n. 661 recante disposizioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2008 il cons. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1. - La ricorrente Società impugna il verbale d'ispezione, prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro n. 661/01, con cui l'A.S.S. n. 6 ha imposto di integrare il programma delle misure atte a migliorare i livelli di sicurezza, previa eliminazione delle riscontrate immissioni, tramite impianto centralizzato di aspirazione ed espulsione di fumi e nebbie d'olio di lavorazione.

Contro l'atto la ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:

- 1) violazione dell'art. 10 del D.P.R. 520/55. Carezza di presupposti e sviamento.
- 2) Carezza di istruttoria e motivazione.
- 3) Violazione di legge e falsità del presupposto.

2. - L'Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

In limine, ne eccepisce l'inammissibilità per omessa notifica al Presidente della Giunta regionale.

3. - All'odierna pubblica udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato non sussistere più interesse alla definizione del giudizio.

4. - La resistente A.S.S. n. 6 ne prende atto, ma insiste - previa valutazione di soccombenza virtuale - per la condanna alla rifusione delle spese processuali.

5. - Il ricorso non è fondato: invero, da un lato, va osservato che sussiste - ex art. 10 del D.P.R. 520/55 - il potere degli Ispettori di impartire prescrizioni (contenenti ulteriori obblighi o divieti) al datore di lavoro ove riscontrino, come nel caso di specie, che l'ambiente lavorativo è insalubre in quanto i macchinari vi immettono fumi e nebbie di olio di lavorazione; dall'altro che, a tale scopo, non è necessaria una puntuale (ed ulteriore) attività istruttoria, essendo sufficiente (per poter dettare prescrizioni ad hoc) la constatazione de visu che le lavorazioni effettuate danno luogo a fenomeni di inquinamento dell'aria e che il datore di lavoro non ha adottato adeguate misure per contenerne le conseguenze dannose, come risulta dal provvedimento impugnato che elenca dettagliatamente le carenze igieniche riscontrate e la insufficiente manutenzione dei macchinari.

L'infondatezza del ricorso e, quindi, la sua virtuale reiezione, comporta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che pare equo quantificare in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a..

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente A.S.S. n. 6 le spese e competenze di causa, quantificate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa..

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 07/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente  
Vincenzo Farina, Consigliere  
Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
Il 09/06/2008  
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)  
IL SEGRETARIO